

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 21 maggio 2019, n. 24

Disposizioni in materia di prevenzione e diminuzione del rischio sismico. Modifiche alla l.r. 58/2009.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 58/2009

Art. 2 - Strumenti ed attività. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 58/2009

Art. 3 - Attività di studio, analisi e ricerca sul rischio sismico. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 58/2009

Art. 4 - Comitato tecnico scientifico. Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 58/2009

Art. 5 - Documento conoscitivo del rischio sismico. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 58/2009

Art. 6 - Programmazione delle attività e degli interventi di prevenzione del rischio sismico. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 58/2009

Art. 7 - Disposizioni finali e transitorie

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) ed m), dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia);

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni);

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2007 (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni);

Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 (Istruzioni per l'applicazione dell'"Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e, in particolare, il titolo VI, capo V, "Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico";

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 luglio 2018, n. 39/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio" in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio);

Considerato quanto segue:

1. La disciplina tecnica in materia di costruzioni in zona sismica è stata oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi normativi, che ne hanno modificato la portata e gli effetti;

2. In particolare, sono mutate significativamente le norme tecniche per le costruzioni da rispettare per la realizzazione degli interventi edilizi;

3. È necessario assicurare l'interpretazione e l'applicazione delle nuove disposizioni normative quanto più possibile omogenea da parte di tutte le strutture tecniche competenti della Regione in materia di prevenzione sismica e di controllo, nonché da parte di tutti i professionisti che operano nel settore edilizio e sismico;

4. Per le finalità di cui al punto 3, è necessario che la Regione si doti di un organismo tecnico consultivo a supporto della Giunta regionale e delle strutture regionali competenti;

5. È opportuno consolidare la collaborazione tecnica con le università degli studi aventi sede nel territorio regionale, in particolare, con il Dipartimento di ingegneria civile ed industriale dell'Università degli studi di Pisa, con il Dipartimento di ingegneria civile ed ambientale e con il Dipartimento di architettura dell'Università degli studi di Firenze;

6. È opportuno consolidare la collaborazione tecnica con i professionisti dei settori interessati attraverso il coinvolgimento degli ordini professionali maggiormente impegnati nell'attività di riduzione del rischio sismico;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche al preambolo della l.r. 58/2009

1. Il nono visto del preambolo della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico) è sostituito dal seguente:

“Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)”.

2. Il punto 12 del preambolo della l.r. 58/2009 è sostituito dal seguente:

“12. È necessario che la Regione si doti di un organismo tecnico consultivo a supporto della Giunta regionale e delle strutture regionali competenti nella materia della prevenzione sismica e del controllo, nonché per la migliore applicazione dei criteri di valutazione del rischio sismico in relazione alle disposizioni vigenti in materia a livello statale e regionale;”.

Art. 2

Strumenti ed attività.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 58/2009

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 58/2009 è aggiunta la seguente:

“e bis) su proposta del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 3 bis, emana atti di indirizzo e linee guida per le attività di studio, controllo e riduzione del rischio sismico.”.

Art. 3

Attività di studio, analisi e ricerca sul rischio sismico.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 58/2009

1. La lettera b), del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 58/2009 è sostituita dalla seguente:

“b) promuove indagini ed analisi di microzonazione sismica per la valutazione degli effetti locali nei centri urbani e sugli edifici strategici e rilevanti ai sensi del regolamento di cui all'articolo 104 della l.r. 65/2014;”.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 58/2009 è sostituita dalla seguente:

“c) promuove indagini, analisi e studi di valutazione della vulnerabilità ed esposizione sismica dei centri urbani per la valutazione del rischio sismico e, in particolare, indagini e verifiche sismiche sugli edifici strategici e rilevanti individuati ai sensi del regolamento di cui all'articolo 181 della l.r. 65/2014.”.

Art. 4

Comitato tecnico scientifico.

Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 58/2009

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 58/2009 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis

Comitato tecnico scientifico

1. Per lo svolgimento coordinato delle attività di studio, controllo e riduzione del rischio sismico, è istituito il Comitato tecnico scientifico, di seguito denominato “CTS”, quale organismo tecnico consultivo della Giunta

regionale e delle strutture regionali competenti in materia di rischio sismico.

2. Il CTS, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:

a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sismica, in qualità di coordinatore, o suo delegato;

b) i funzionari titolari di posizione organizzativa della struttura regionale competente in materia di sismica;

c) un rappresentante del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell'Università degli studi di Firenze, con specifiche competenze in ambito di prevenzione del rischio sismico, designato dal direttore del dipartimento;

d) un rappresentante del Dipartimento di architettura dell'Università degli studi di Firenze, con specifiche competenze in ambito di prevenzione del rischio sismico, designato dal direttore del dipartimento;

e) due rappresentanti del Dipartimento di ingegneria civile ed industriale dell'Università degli studi di Pisa, con specifiche competenze in ambito di prevenzione del rischio sismico, designati dal direttore del dipartimento;

f) due rappresentanti della Federazione regionale degli Ordini degli ingegneri della Toscana, di cui il Presidente e un membro designato dal Consiglio della Federazione stessa, o loro delegati;

g) il presidente della Federazione regionale degli Ordini degli architetti della Toscana, o suo delegato.

3. I direttori dei dipartimenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), provvedono alla designazione di un membro supplente per ciascun rappresentante designato che partecipa alle riunioni del CTS in caso di impedimento di tale rappresentante.

4. Quando sono poste all'ordine del giorno tematiche inerenti a questioni geologiche, il CTS è integrato da:

a) il presidente del centro di geotecnologie dell'Università degli studi di Siena, o suo delegato;

b) il presidente dell'Ordine dei geologi della Toscana o suo delegato.

5. Le funzioni di segretario del CTS sono svolte dal funzionario titolare di posizione organizzativa della struttura regionale competente in materia di sismica della sede di Firenze. Nel corso della prima seduta il CTS approva il regolamento interno per lo svolgimento delle attività di competenza e le relative modalità di funzionamento.

6. Il CTS può avvalersi della collaborazione a titolo gratuito di esperti di elevata esperienza tecnica e scientifica nell'ambito dell'ingegneria strutturale, con particolare riferimento all'ingegneria antisismica, di volta in volta individuati dal CTS stesso.

7. La partecipazione al CTS da parte dei membri di

cui ai commi 2, 3 e 4 è gratuita e non comporta oneri per la Regione.”.

Art. 5

Documento conoscitivo del rischio sismico.
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 58/2009

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 58/2009 è abrogato.

Art. 6

Programmazione delle attività e degli interventi di prevenzione del rischio sismico.
Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 58/2009

1. L'articolo 5 della l.r. 58/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Programmazione delle attività e degli interventi di prevenzione del rischio sismico

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), il piano ambientale ed energetico regionale (PAER), in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del piano regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), individua gli obiettivi specifici e le tipologie di intervento necessarie in materia di riduzione e prevenzione del rischio sismico della Regione.

2. Ai fini dell'attuazione della politica di riduzione e prevenzione del rischio sismico di cui al comma 1, la Giunta regionale approva annualmente il documento operativo per la prevenzione sismica, di seguito denominato “DOPS”, che indica gli obiettivi operativi, le attività da svolgere con le risorse stanziare, le modalità di intervento ed il relativo quadro finanziario.

3. Il DOPS è elaborato tenuto conto del documento conoscitivo del rischio sismico di cui all'articolo 4 e degli indirizzi forniti dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 9 della l.r. 1/2015 stessa, in merito:

a) alla definizione dei criteri di priorità per l'individuazione dei comuni ove eseguire le attività di indagini conoscitive di pericolosità sismica, di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio e gli interventi di prevenzione sismica, anche in ragione della classificazione effettuata ai sensi dell'articolo 158 della l.r. 65/2014;

b) alla definizione di criteri di assegnazione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 2;

c) alla definizione di criteri e indirizzi per l'individuazione delle iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle problematiche sul rischio sismico attraverso l'informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, nonché per la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

d) all'elaborazione del programma per lo svolgimento delle indagini e degli studi necessari per la sperimentazione di tecniche d'intervento, con la collaborazione delle università e degli enti di ricerca.”.

Art. 7

Disposizioni finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione, il Comitato tecnico scientifico (CTS) di cui all'articolo 3 bis della l.r. 58/2009, è nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla nomina del CTS ai sensi del comma 1, resta in carica il Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2010, n. 606 (Istituzione del Comitato tecnico scientifico in materia di rischio sismico per la Regione Toscana ed approvazione del disciplinare) che svolge le funzioni di cui all'articolo 3 bis della l.r. 58/2009.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 104 della l.r. 65/2014, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio” in materia di indagini geologiche).

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 181 della l.r. 65/2014, continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 21 maggio 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14.05.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 1° aprile 2019, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 4 aprile 2019, n. 356

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Federica Fratoni

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 8 maggio 2019

Approvata in data 14 maggio 2019

Divenuta legge regionale 14/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58](#)

SEZIONE III

REGOLAMENTI INTERNI DEGLI ORGANI REGIONALI

CONSIGLIO REGIONALE

REGOLAMENTO INTERNO 14 maggio 2019, n. 30

Disciplina delle attività extraimpiego dei dipendenti del Consiglio regionale. Modifiche al regola-

mento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale).

Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 14 maggio 2019.

SOMMARIO

Art. 1 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione (l.r. 1/2009, articolo 33, comma 3). Modifiche all'articolo 56 del reg. int. c.r. 16/2011

Art. 2 - Autorizzazione a dipendenti assunti con contratto di lavoro giornalistico. Inserimento dell'articolo 57 bis nel reg. int. c.r. 16/2011

Art. 3 - Criteri di valutazione della conciliabilità dell'incarico (l.r. 1/2009, articolo 33, comma 6). Modifiche all'articolo 58 del reg. int. c.r. 16/2011

Art. 4 - Modalità di svolgimento delle attività autorizzate (l.r. 1/2009, articolo 33, comma 3). Modifiche all'articolo 59 del reg. int. c.r. 16/2011

Art. 5 - Criteri di individuazione degli incarichi saltuari o temporanei (l.r. 1/2009, articolo 33, comma 1). Sostituzione dell'articolo 60 del reg. int. c.r. 16/2011

Art. 6 - Comunicazioni dello svolgimento di attività compatibili e valutazione del conflitto d'interessi (l.r. 1/2009, articolo 32, comma 4 e articolo 33 bis). Modifiche all'articolo 61 del reg. int. c.r. 16/2011

Art. 7 - Dipendenti regionali che prestano servizio presso altri enti (l.r. 1/2009, articolo 33). Modifiche all'articolo 62 del reg. int. c.r. 16/2011

Art. 8 - Modalità telematica di presentazione delle domande. Sostituzione dell'articolo 63 del reg. int. c.r. 16/2011

Art. 9 - Nomine e designazioni in enti e organismi esterni (l.r. 1/2009, articolo 34, commi 2 e 5). Modifiche all'articolo 64 del reg. int. c.r. 16/2011

Art. 10 - Registri regionali (l.r. 1/2009, articolo 34, comma 5, lettera b). Modifiche all'articolo 65 del reg. int. c.r. 16/2011

Art. 11 - Conferimento degli incarichi retribuiti di valenza interna (l.r. 1/2009, articolo 34, commi 4 e 5). Modifiche all'articolo 66 del reg. int. c.r. 16/2011

Art. 12 - Modalità di svolgimento degli incarichi di valenza interna (l.r. 1/2009, articolo 34, comma 5). Sostituzione dell'articolo 68 del reg. int. c.r. 16/2011

Art. 13 - Limite annuo dei compensi (l.r. 1/2009, articolo 33, comma 3 e articolo 34, comma 5, lettera b). Abrogazione dell'articolo 69 del reg. int. c.r. 16/2011

Art. 14 - Disposizioni relative agli incarichi in rappresentanza della Regione o in qualità di esperti regionali (l.r. 1/2009, articolo 34 comma 8). Modifiche all'articolo 70 del reg. int. c.r. 16/2011

Art. 1

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione
(l.r. 1/2009, articolo 33, comma 3).

Modifiche all'articolo 56 del reg. int. c.r. 16/2011